TARIFFE C.O.S.A.P. PERMANENTI 2020 **ALL. A**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

				coefficiente di valutazione economco		
	1 in Euro	**2 in Euro**	**3 in Euro**	**1**	**2**	**3**
occupazioni di suolo	17,55	11,51	5,27	1,00	1,00	1,00
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	6,19	3,97	1,88	0,35	0,35	0,35

				coefficiente di valutazione economco					
				1	**2**	**3**	**1 in Euro**	**2 in Euro**	**3 in Euro**
occupazioni di suolo							17,55	11,51	5,27
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo							6,19	3,97	1,88
parcheggi per residenti				0,50	0,50	0,50	8,77	5,75	2,63
parcheggi pubblici				1,00	1,00	1,00	17,55	11,51	5,27
impianti pubblicitari				1,00	1,00	1,00	17,55	11,51	5,27
impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizia				0,50	0,50	0,50	8,77	5,75	2,63
occupazioni con tende e simili relative a servizi commerciali				0,30	0,30	0,30	esenti	esenti	esenti
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune				1,00	1,00	1,00	17,55	11,51	5,27

PARCHEGGI PER RESIDENTI: Per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del:

- 80% se superiori a 80 mq. e inferiori o pari a 150 mq.

- 70% se superiori a 150 mq. e inferiori o pari a 250 mq.

CANONE SPECIALE PER IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBICI SERVIZI

condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., sono assoggettate con riferimento al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di lit. 1.500 per l'anno 2000.

Per l'anno 2001 tale importo di lit. 1.500 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2000 del 2,7% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a lit. 1.540 equivalente ad Euro 0,80

Per l'anno 2002 tale importo di euro 0,80 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2001 del 2,3% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,82

Per l'anno 2003 tale importo di euro 0,82 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2002 del 2,7% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,84

Per l'anno 2004 tale importo di euro 0,84 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2003 del 2,3% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,86

Per l'anno 2005 tale importo di euro 0,86 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2004 dell' 1,7% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,87

Per l'anno 2006 tale importo di euro 0,87 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2005 dell' 1,9% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,88

Per l'anno 2007 tale importo di euro 0,88 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2006 dell'1,7% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,89

Per l'anno 2008 tale importo di euro 0,89 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2007 del 2,6% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,92

Per l'anno 2009 tale importo di euro 0,92 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2008 del 2,0% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,94

Per l'anno 2010 tale importo di euro 0,94 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2009 del 1,0% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,95

Per l'anno 2011 tale importo di euro 0,95 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2010 del 1,95% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 0,98

Per l'anno 2012 tale importo di euro 0,98 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2011 del 3,00% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 1,01

Per l'anno 2013 tale importo di euro 1,01 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2012 del 3,00% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 1,04

Per l'anno 2014 tale importo di euro 1,04 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2013 del 1,1% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 1,05

Per l'anno 2018 tale importo di euro 1,05 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2017 dello 0,8% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 1,06

Per l'anno 2019 tale importo di euro 1,06 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2018 dello 1,00% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 1,07

Per l'anno 2020 tale importo di euro 1,07 è stato adeguato secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2019 dello 0,40% in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 c. 4 della legge 23.12.99 n. 488 e quindi la tariffa è pari a Euro 1,07

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.